

L'organizzazione del M5S nel nuovo statuto: equilibrio tra poteri o equilibrio di potere?

DANIELE CODUTI *

Sommario: 1. Il nuovo statuto del M5S e l'assetto organizzativo. – 2. L'Assemblea degli iscritti. – 3. La nuova figura del Presidente del movimento. – 4. Il Consiglio nazionale. – 5. La conferma del Comitato di garanzia. – 6. L'organo centrale del M5S: il Garante. – 7. L'organizzazione del M5S nel nuovo statuto e la tensione tra Garante e Presidente (designato).

Data della pubblicazione sul sito: 27 settembre 2021

Suggerimento di citazione

D. CODUTI, *L'organizzazione del M5S nel nuovo statuto: equilibrio tra poteri o equilibrio di potere?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Foggia.
Indirizzo mail: daniele.coduti@unifg.it.

1. Il nuovo statuto del M5S e l'assetto organizzativo

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha presentato il suo nuovo statuto¹, frutto di una faticosa mediazione tra l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il *leader* storico e Garante del movimento, Beppe Grillo. Il nuovo statuto dovrebbe sostituire quello predisposto nel 2017 in vista delle elezioni politiche e già modificato nel febbraio 2021, quando si è provveduto a sopprimere la figura del Capo politico – divenuto il capro espiatorio di talune scelte del M5S durante la XVIII Legislatura – per sostituirlo con un organo collegiale, il Comitato direttivo. Quest'ultimo organo, tuttavia, non è mai stato istituito a causa di varie vicissitudini e, in particolare, per i contrasti del movimento con Davide Casaleggio e l'associazione Rousseau, nonché per la discussione sul ruolo da riconoscere a Giuseppe Conte nel movimento.

Il nuovo statuto sarà sottoposto agli iscritti al movimento per la sua ratifica il 2 e 3 agosto prossimi, ma è già stato annunciato come lo strumento della “rivoluzione”² della formazione partitica più suffragata alle elezioni politiche del 2018. Per verificare se vi sarà un effettivo cambiamento e quanto questo possa essere ampio è utile esaminare – seppur sinteticamente – come è destinata a mutare l'organizzazione del M5S.

Invero, buona parte degli organi del M5S già previsti dallo statuto del 2017 sono confermati, sebbene la loro disciplina venga in parte modificata: l'Assemblea, il Garante, il Comitato di garanzia, il Collegio dei probiviri e il Tesoriere³. Invece, un noto organo del movimento, il Capo politico⁴, non è più contemplato; come si è già accennato, esso era già stato superato con la previsione del Comitato direttivo, il quale, introdotto dalle modifiche allo statuto del 2017 approvate il 16 e 17 febbraio 2021,⁵ non è mai stato istituito; quest'ultimo organo non pare avere alcun futuro, poiché il nuovo statuto abbandona l'idea di una sorta di vertice collegiale del M5S, introducendo la figura del Presidente⁶. Inoltre, si prevede l'istituzione di un altro nuovo organo, il Consiglio nazionale⁷, e la possibilità di istituire dei comitati: Comitato nazionale progetti; Comitato per la formazione e l'aggiornamento; Comitato per i rapporti europei e internazionali; Comitato per i

¹ Scaricabile dal sito www.movimento5stelle.eu.

² Cfr. C. ZAPPERI, *Conte e il nuovo M5S: «Sarà una rivoluzione gentile, chiedo una grande investitura»*, in *Corriere della Sera*, disponibile all'indirizzo www.corriere.it, 13 giugno 2021.

³ Cfr. art. 9, st. 2021.

⁴ Cfr. art. 7, st. 2017, prima delle modifiche del 16 e 17 febbraio 2021.

⁵ Cfr. art. 7, st. 2017, dopo le modifiche del 16 e 17 febbraio 2021.

⁶ Cfr. artt. 9 e 11, st. 2021.

⁷ Cfr. artt. 9 e 13, st. 2021.

rapporti di prossimità territoriale; nonché altri Comitati eventualmente proposti dal Presidente all'Assemblea⁸.

2. L'Assemblea degli iscritti

Alcune novità contenute nel nuovo statuto riguardano l'Assemblea degli iscritti al M5S da almeno sei mesi⁹, poiché tale organo, già previsto dallo statuto del 2017¹⁰, dovrebbe assumere maggiori competenze. Infatti, oltre a essere deputato ad approvare i documenti politici proposti dal Presidente (in precedenza, dal Capo politico) o da almeno un terzo degli iscritti, eleggere il Tesoriere (su proposta del Garante, d'intesa con il Presidente), proporre indirizzi per l'adozione o la modifica dei regolamenti di competenza del Comitato di garanzia (su iniziativa del Garante o del Presidente o di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto di voto), nonché deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio, l'organo collegiale dovrebbe anche: eleggere il Presidente; votare sulla sfiducia allo stesso Presidente, al Garante, al Comitato di garanzia o ai suoi componenti, al Collegio dei probiviri o a suoi componenti; eleggere, su proposta del Presidente, i componenti dei Comitati previsti dall'art. 9, lett. c, dello statuto; approvare il bilancio consuntivo; deliberare la revisione della carta dei principî e dei valori; deliberare la modifica del codice etico; esercitare ogni altra funzione ad esso attribuita dallo statuto.

Si tratta di modifiche che potrebbero rafforzare il peso dell'organo all'interno del movimento, sia in virtù del numero delle attribuzioni riconosciutegli, sia per il rilievo di alcune di esse, ma che non sembrano in grado di fare dell'Assemblea l'organo centrale del M5S, per almeno due ragioni. In primo luogo, perché essa pare sovente destinata ad essere "scavalcata" dalle consultazioni dirette attraverso la rete *internet*, anche a causa di una incerta sovrapposizione nello statuto tra deliberazioni dell'Assemblea e consultazioni degli iscritti *online*; difatti, non sembra che l'Assemblea sia destinata ad essere il luogo del confronto tra gli iscritti e – solo dopo un'adeguata discussione – della decisione, bensì la sede – essenzialmente virtuale – della ratifica di decisioni adottate da altri organi, potendo gli iscritti solo far pervenire (con modalità da definire) considerazioni, osservazioni od opinioni, di cui il Presidente potrà "eventualmente" tenere conto¹¹. In secondo luogo, l'Assemblea non pare ricoprire un ruolo centrale perché, esaminando l'organizzazione delineata dal nuovo statuto¹², gli organi in grado di determinare

⁸ Cfr. art. 9, lett. c, st. 2021.

⁹ Cfr. art. 10, st. 2021.

¹⁰ All'art. 6.

¹¹ Così art. 10, lett. c, penultimo periodo, st. 2021.

¹² Ma discorso analogo potrebbe farsi anche per l'organizzazione delineata dallo statuto del 2017.

concretamente il funzionamento e le scelte fondamentali del movimento sembrano altri, come si vedrà a breve.

3. La nuova figura del Presidente del movimento

Una delle innovazioni maggiormente significative del nuovo statuto è rappresentata dal definitivo superamento della figura del Capo politico del movimento¹³, sebbene esso venga sostituito da un altro organo monocratico, deputato a ricoprire in parte il ruolo del suo predecessore: il Presidente del M5S¹⁴. Come si vedrà a breve, in tal modo, non solo si rinuncia all'idea di affidare la gestione del movimento a un organo collegiale – il mai istituito Comitato direttivo¹⁵ –, ma si procede altresì a rendere la nuova figura monocratica più incisiva rispetto al “vecchio” Capo politico.

In effetti, come il Capo politico, il Presidente è il rappresentante del M5S, coordina l'attività del movimento e quella degli eletti, esercita i poteri di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorre la ratifica del Comitato di garanzia.

A differenza del Capo politico, il Presidente è anche titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico del M5S, nei limiti delle attribuzioni in merito dell'Assemblea. Ma l'aspetto che pare più rilevante è che, mentre il Capo politico sembrava ricoprire un ruolo necessario ma anche collegato (e, per certi versi, limitato) alla partecipazione del movimento alle elezioni politiche¹⁶, quello del Presidente sembra maggiormente volto alla gestione dell'associazione partitica. Infatti, da un lato, al Presidente sono attribuiti numerosi poteri di nomina e di presidenza degli organi del movimento (presiede l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio nazionale, dirige e coordina il Comitato per la prossimità territoriale e il Comitato per la formazione e l'aggiornamento, designa il Presidente della Scuola di formazione), nonché un ruolo rilevante nella gestione delle sue risorse (determina la quota delle risorse del M5S eventualmente da destinarsi ai gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative, decide l'assunzione del personale dell'associazione e il conferimento di incarichi, anche professionali, a

¹³ Cfr. art. 7, st. 2017, prima delle modifiche del 16 e 17 febbraio 2021.

¹⁴ Cfr. art. 11, st. 2021.

¹⁵ Il Comitato direttivo, introdotto nello statuto del 2017 con le già richiamate modifiche approvate il 16 e 17 febbraio 2021, avrebbe dovuto comporsi di cinque membri eletti dagli iscritti tramite consultazione *online* e avrebbe dovuto esercitare essenzialmente le funzioni in precedenza assegnate al Capo politico (cfr. art. 7, st. 2017, dopo le citate modifiche).

¹⁶ In effetti, la stessa denominazione della carica sembrava influenzata dalla disciplina per l'elezione delle due Camere: cfr., ad es., l'art. 14-*bis*, del d.lgs. 361/1957, come modificato dall'art. 1, co. 7, l. 165/2017, nonché l'art. 4 della medesima legge, che fanno riferimento al «capo della forza politica».

terzi; mentre, per incarichi a uno stesso soggetto il cui valore complessivo superi i centomila euro, *una tantum* o annuali, è necessario il parere favorevole del Comitato di garanzia); dall'altro, egli si avvale di un complesso di organi di supporto che gli assicurano una posizione maggiormente strutturata e la capacità di esercitare una effettiva gestione del movimento. Infatti, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di segreteria, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono definiti con un regolamento dello stesso Presidente; può proporre all'Assemblea l'elezione di uno o più vicepresidenti; può delegare alcune sue funzioni ad altri organi; può designare coordinatori a livello territoriale, cui delegare talune funzioni.

Anche l'elezione del Presidente ricalca quella del Capo politico, poiché può essere eletto con una consultazione *online* ogni iscritto che sia eleggibile alla Camera dei deputati (ma il Comitato di garanzia può prevedere ulteriori requisiti), secondo una procedura che dovrà essere definita dal Comitato di garanzia. Tuttavia, secondo le norme transitorie del nuovo statuto, «[i]l primo Presidente dell'Associazione è indicato dal Garante ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero degli Iscritti aventi diritto di voto partecipanti alla votazione»¹⁷; si tratta di una maggioranza agevole da raggiungere e, solo laddove la proposta del Garante non fosse ratificata, il Presidente sarebbe eletto secondo la procedura ordinaria contemplata dall'art. 11. La carica dura quattro anni (erano cinque per il Capo politico) e non si può essere eletti per più di due mandati consecutivi, mentre il Capo politico non poteva essere "rieletto" per più di due mandati consecutivi¹⁸.

Come il Capo politico, anche il Presidente può essere sfiduciato dal Garante o dal Comitato di garanzia e la sfiducia deve essere «ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti»¹⁹, sebbene ciò non paia del tutto coerente con il potere dell'Assemblea di «deliberare (...) la sfiducia al Presidente»²⁰. La posizione del Presidente, tuttavia, pare rafforzata rispetto a quella del Capo politico, poiché la sfiducia al Presidente da parte del Comitato di garanzia può essere proposta solo all'unanimità, mentre l'eventuale reiezione della stessa da parte degli iscritti comporterebbe la decadenza dello stesso Comitato, ove sia stato quest'ultimo a sfiduciare il Presidente; nessuna conseguenza è invece prevista per il Garante che abbia provato a sfiduciare il Presidente senza riuscirci. Si tratta di innovazioni estremamente significative, poiché sembrano tese a rafforzare il ruolo del Presidente senza intaccare la posizione del Garante, rendendo manifesto il

¹⁷ Così l'art. 25, lett. *a*, st. 2021.

¹⁸ Lo stesso limite era previsto anche per i membri del Comitato direttivo: cfr. art. 7, lett. *b*, st. 2017, prima e dopo le modifiche del 16 e 17 febbraio 2021.

¹⁹ Così l'art. 11, lett. *l*, st. 2021.

²⁰ Contemplato dall'art. 10, lett. *b*, n. 7, st. 2021.

tentativo di trovare un equilibrio tra le due personalità che si contendono la guida del M5S che caratterizza la nuova disciplina statutaria della sua organizzazione.

4. Il Consiglio nazionale

Un organo del tutto nuovo nell'organizzazione del M5S è il Consiglio nazionale²¹, destinato prevalentemente a svolgere funzioni consultive ed a coadiuvare il Presidente del movimento.

Si tratta di un organo potenzialmente piuttosto ampio, in quanto potrebbero farne parte: il Presidente, i vicepresidenti, i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, il capo della delegazione dei parlamentari europei, il rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari del M5S eletti nella Circoscrizione estera (se eletti), il rappresentante della delegazione di Governo (se esistente), il coordinatore del Comitato nazionale progetti (se costituito), il coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento (se costituito), il coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali (se costituito), il coordinatore per i rapporti di prossimità territoriale (se costituito), e sino a nove esponenti del movimento in rappresentanza di circoscrizioni territoriali, Comuni, Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome. D'altronde, come si evince dalla sua composizione, laddove alcuni organi non fossero istituiti ed i risultati elettorali del M5S dovessero peggiorare (ad es., ove il movimento tornasse all'opposizione, non avesse i numeri per istituire gruppi parlamentari autonomi oppure non eleggesse parlamentari nella Circoscrizione estero), il Consiglio nazionale potrebbe essere composto da un numero molto ridotto di membri, sollevando qualche dubbio sulla sua utilità.

In concreto, solo la sua istituzione e il suo effettivo funzionamento consentiranno di comprendere se tale organo potrà incidere fattivamente sulle decisioni del Presidente, favorendo una gestione collegiale del movimento da parte di quella che si configurerebbe in maniera più chiara come la sua classe dirigente, oppure sia destinato a ricoprire un ruolo del tutto formale e, dunque, marginale nella concreta gestione del M5S.

5. La conferma del Comitato di garanzia

Un organo che viene confermato dallo statuto del 2021 è il Comitato di garanzia²², le cui attribuzioni ricalcano quelle già previste dallo statuto precedente²³.

Il Comitato di garanzia: decide sulla sussistenza o la perdita dei requisiti per l'iscrizione al M5S; su richiesta del Presidente, esprime il parere sulla compatibilità

²¹ Cfr. art. 13, st. 2021.

²² Cfr. art. 17, st. 2021.

²³ Contemplate dall'art. 9, st. 2017.

con i valori e le politiche del movimento delle candidature a cariche elettive; è organo del reclamo avverso i provvedimenti disciplinari anche cautelari; designa il soggetto incaricato della certificazione della regolarità di funzionamento del sistema informatico relativo alle consultazioni in rete degli iscritti e alle votazioni in rete dell'Assemblea; se previsto dallo statuto o su richiesta del Garante, esprime parere sull'interpretazione e applicazione delle disposizioni dello statuto; adotta o modifica, su proposta del Presidente, il codice etico da sottoporre alla consultazione in rete degli iscritti; determina, su proposta del Presidente, l'indennità di funzione spettante agli organi associativi; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

Si tratta di attribuzioni di un certo rilievo, che, però, sovente possono essere esercitate solo su iniziativa del Garante o del Presidente, ridimensionando, così, il peso di tale organo collegiale rispetto ai due organi monocratici. Ciò pare confermato sia dalla procedura di selezione dei propri membri, sia da quella necessaria per rimuoverli.

Infatti, il Comitato di garanzia è composto da tre membri eletti mediante consultazione *online*, all'interno di una rosa di almeno sei nominativi proposti dal Garante tra eletti ed *ex* eletti nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. L'incarico di componente del Comitato di garanzia dura quattro anni ed è «rinnovabile per non più di due mandati consecutivi»²⁴, il che – considerato il termine utilizzato – dovrebbe comportare che tale incarico potrebbe essere ricoperto complessivamente per tre mandati consecutivi.

L'organo o ciascun suo componente possono essere sfiduciati dall'Assemblea, su iniziativa congiunta del Garante e del Presidente.

Dunque, nonostante le sue attribuzioni, il ruolo di garanzia dell'organo appare fortemente limitato dalle competenze del Garante e del Presidente, che sono determinanti per l'elezione e la rimozione dei suoi membri; inoltre, la stessa possibilità di essere eletti per più mandati (per di più consecutivi) appare inadatta al ruolo di un organo di garanzia, i cui membri – per poter esercitare le proprie attribuzioni con la massima indipendenza – non dovrebbero preoccuparsi di ottenere una nuova elezione, peraltro su designazione da parte di un organo, il Garante, che lo stesso Comitato di garanzia dovrebbe controllare, potendo addirittura proporre la sfiducia. Non a caso, lo statuto del 2017 prevedeva quantomeno che la carica di componente del Comitato di garanzia non fosse rinnovabile²⁵. Si tratta sicuramente di un peggioramento della disciplina di questo organo, che pare pagare lo scotto di essere l'anello debole nelle dinamiche di potere tra Garante e Presidente.

²⁴ Così art. 17, lett. *b*, st. 2021.

²⁵ Si v. l'art. 9, lett. *e*, st. 2017.

6. L'organo centrale del M5S: il Garante

L'ultimo organo di "governo" del M5S cui è necessario fare riferimento è quello centrale nell'organizzazione delineata nello statuto del 2017²⁶ e che pare mantenere gran parte del suo rilievo anche nel nuovo statuto²⁷, il Garante.

Quest'ultimo era e rimane «il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle e in tale spirito esercita con imparzialità, indipendenza e autorevolezza le prerogative riconosciute dallo Statuto»²⁸. Inoltre, il Garante «ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme [dello] Statuto»²⁹. Questa previsione è particolarmente rilevante perché assegna all'organo un potere idoneo a influenzare profondamente il funzionamento e le scelte del movimento, senza porre dei limiti alla discrezionalità del suo esercizio. Si tratta di una previsione del nuovo statuto che ha attratto l'interesse dei primi commentatori, ma, in realtà, tale potere era attribuito al Garante anche dallo statuto del 2017³⁰, sollevando i medesimi dubbi.

Un'altra attribuzione molto incisiva del Garante, già prevista dallo statuto del 2017, è in parte ripresa dal nuovo statuto, sebbene con una modifica che non pare di poco conto. Secondo lo statuto del 2017, entro cinque giorni dalle consultazioni in rete, il Garante o il Capo politico³¹ potevano chiederne la ripetizione, «che in tal caso s'intenderà confermata solo qualora abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza assoluta degli iscritti ammessi al voto»³². Si trattava di una prerogativa che – di fatto – consentiva ai due organi monocratici di annullare l'esito di qualunque consultazione, senza dover chiarire le ragioni del loro intervento. Nel nuovo statuto la disciplina pare assumere dei contorni differenti: «Entro 5 (cinque) giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell'Associazione, il Presidente e il Garante congiuntamente possono disporre l'inefficacia di una deliberazione, ed eventualmente la sua ripetizione, qualora siano rilevati vizi, irregolarità o violazioni di norme statutarie, del codice etico o regolamentari nel corso di svolgimento della stessa che possono aver alterato il risultato»³³. Tale nuova previsione sembrerebbe quantomeno richiedere una motivazione, nonché circoscrivere le ipotesi in cui sia possibile privare di efficacia l'esito delle consultazioni degli iscritti, sebbene non paia esservi alcun organo deputato a controllare che l'intervento del Presidente e del Garante sia

²⁶ Cfr. art. 8, st. 2017.

²⁷ Cfr. art. 12, st. 2021.

²⁸ Così l'art. 12, lett. *a*, n. 1, st. 2021.

²⁹ Così l'art. 12, lett. *a*, n. 2, st. 2021.

³⁰ Dall'art. 8, lett. *a*, st. 2017.

³¹ ...oppure, dopo la novella statutaria del febbraio 2021, il Comitato direttivo.

³² Così art. 4, lett. *d*, st. 2021.

³³ Così art. 7, lett. *b*, st. 2021.

effettivamente giustificato dal verificarsi di una delle ipotesi previste. La “tutela” della consultazione degli iscritti sembrerebbe più che altro risiedere nell’esigenza che l’intervento dei due organi monocratici sia “congiunto”, ovvero, che Garante e Presidente concordino sull’opportunità di rendere priva di effetti la consultazione. Anche tale previsione pare sintomatica dello sforzo di redigere uno statuto che trovi un equilibrio tra i ruoli dei due organi monocratici e – sembrerebbe – tra le due personalità destinate a ricoprire le relative cariche ancor prima che lo statuto entri in vigore, il che, per vero, rappresenta una sorta di tutela del voto degli iscritti solo laddove i due organi siano in disaccordo (indipendentemente dalla regolarità del voto), mentre, qualora i loro interessi dovessero convergere, la volontà degli iscritti potrebbe anche essere sacrificata.

Quanto alla “elezione” del Garante, la relativa disciplina rimane pressoché inalterata. Il Garante è eletto mediante consultazione *online* tra un numero di candidati non inferiore a tre, che il Comitato di garanzia (a sua volta eletto scegliendone i membri tra i nominativi proposti dallo stesso Garante) propone avuto riguardo a figure che si siano distinte per il determinante contributo alla storia e all’azione politica del M5S e, dunque, «per la loro rappresentatività e statura morale»³⁴. Il mandato del Garante non ha un termine, sicché, chi è in carica è destinato a rimanervi a tempo indeterminato, come dimostra la vicenda politica di Beppe Grillo. In effetti, la mancanza di un limite alla permanenza in carica del Garante è sintomatica del fatto di non trovarsi al cospetto di un organo di garanzia, bensì del soggetto maggiormente rilevante all’interno del movimento, in quanto chi ricopre la carica pare destinato a conservare il suo ruolo indipendentemente dalle sorti degli altri organi della formazione partitica. Tale ipotesi trova conferma anche nelle modalità di revoca, poiché il Garante può essere revocato solo su proposta deliberata dal Comitato di garanzia (come si è detto, composto da membri designati dallo stesso Garante) all’unanimità e ratificata da una consultazione in rete degli iscritti, purché prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. Inoltre, come previsto dal nuovo statuto anche per sfiduciare il Presidente, ove gli iscritti non confermino la sfiducia, il Comitato di garanzia che l’ha proposta decade con effetto immediato, con la conseguente necessità di eleggerne i nuovi membri attraverso una consultazione in rete, selezionandoli tra i nominativi indicati ancora una volta dal Garante³⁵.

³⁴ Così l’art. 12, lett. *b*, st. 2021.

³⁵ Nel caso della sfiducia al Garante, tale meccanismo era già contemplato dallo statuto del 2017: art. 8, lett. *c*.

7. L'organizzazione del M5S nel nuovo statuto e la tensione tra Garante e Presidente (designato)

Il nuovo statuto del M5S, dunque, prova a mutare – almeno in parte – l'organizzazione dell'associazione partitica, cercando nuovi equilibri.

Tuttavia, il nuovo assetto organizzativo non dovrebbe aumentare il rilievo della volontà degli iscritti nei processi decisionali del M5S, giacché l'Assemblea – nonostante alcune attribuzioni in più – non sembra destinata a ricoprire un ruolo centrale in seno al movimento, considerati i poteri del Presidente e del Garante.

Invero, lo statuto sembra valorizzare il ruolo di un nuovo organo, il Presidente, che pare destinato a occuparsi della gestione del movimento, della sua organizzazione e del suo funzionamento, potendo anche contare su una struttura di supporto che dovrebbe favorire la sua capacità organizzativa. Ciò potrebbe anche consentire una maggiore strutturazione dell'organizzazione del movimento, la quale potrebbe divenire più articolata – anche dal punto di vista territoriale – e più stabile. Di conseguenza, la nuova organizzazione del M5S potrebbe rappresentare una fase di passaggio verso una struttura più propriamente partitica della forza politica che ha fatto dell'antipartitismo una bandiera.

Nondimeno, altri elementi dell'organizzazione del M5S non vanno sottovalutati.

Infatti, all'interno dell'organizzazione del movimento permane l'ingombrante presenza del Garante, la cui carica pare destinata ad essere ricoperta ininterrottamente da Beppe Grillo: perché le norme transitorie non prevedono alcunché in merito al rinnovo di tale organo, che, dunque, non sarà necessario rinnovare con l'entrata in vigore del nuovo statuto; perché il suo mandato non ha termine; perché le modalità per revocarlo sembrano idonee ad impedire che tale eventualità si concretizzi.

D'altro canto, anche la posizione del Presidente sembra più garantita rispetto a quella del Capo politico previsto dallo statuto del 2017, il tutto a discapito del ruolo degli altri organi del M5S, l'Assemblea e il Comitato di garanzia in particolare. Senza contare che le norme transitorie sull'elezione del primo Presidente sembrano favorire l'elezione di chi appare come predestinato a ricoprire tale carica, Giuseppe Conte.

Invero, se si osserva nel suo complesso l'organizzazione del M5S delineata nel nuovo statuto, considerando i singoli organi, i loro poteri e i loro rapporti reciproci, sembra emergere che le modifiche apportate non siano idonee a creare un sistema di *checks and balances* destinato a rafforzare la democrazia interna al movimento, bensì a trovare un compromesso tra le sue due principali personalità per il ruolo da ricoprire all'interno dell'associazione partitica. In altri termini, la novella statutaria non rappresenterebbe la definizione di un equilibrio tra gli organi del movimento indipendentemente da chi – *pro tempore* – sia destinato a

ricoprire le relative cariche, bensì un equilibrio tra il peso politico delle due principali personalità del M5S. Se così fosse, il nuovo statuto non rappresenterebbe una fase nella transizione del M5S verso una forma partito più strutturata, ma solo un temporaneo compromesso, destinato a cambiare con il mutare del peso politico delle persone coinvolte.

Bibliografia

Sui partiti in generale e sul sistema che essi creano si può rinviare ad alcune classiche letture: P. AVRIL, *Saggio sui partiti*, [1986], trad. it., Giappichelli, Torino, 1990, M. DUVERGER, *I partiti politici*, [1951], trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1975, C. ESPOSITO, *I partiti nella Costituzione italiana*, in ID., *La Costituzione italiana Saggi*, Cedam, Padova, 1954, pp. 215 ss., K. HESSE, *La posizione costituzionale dei partiti politici nello Stato moderno*, [1959], trad. it., Herrenhaus, Seregno, 2012, R. MICHELS, *La sociologia del partito politico nella democrazia moderna*, [1911], trad. it., il Mulino, Bologna, 1966, C. MORTATI, *Concetto e funzione dei partiti politici*, [1949], ora in *Nomos*, 2, 2015, pp. 5 ss., A. PANEBIANCO, *Modelli di partito*, il Mulino, Bologna, 1982, G. SARTORI, *Parties and Party Systems*, [1976], Rowman & Littlefield International, Oxford, 2016, G. SIVINI (a cura di), *Sociologia dei partiti politici*, il Mulino, Bologna, 1971, H. TRIEPEL, *La Costituzione dello Stato e i partiti politici*, [1930], trad. it., in E. GIANFRANCESCO, G. GRASSO (a cura di), *Heinrich Triepel La Costituzione dello Stato e i partiti politici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, e P. VIRGA, *Il partito nell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 1948.

Per le voci di enciclopedie e dizionari, S. BARTOLE, *Partiti politici*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. X, UTET, Torino, 1995, pp. 705 ss., e ID., *ivi*, agg. *, 2000, pp. 398 ss., G. PERTICONE, *Partito politico*, in A. AZARA, E. EULA (diretto da), *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XII, UTET, Torino, 1957, pp. 519 ss., A. PREDIERI, *I partiti politici*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (diretto da), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Barbera, Firenze, 1950, pp. 171 ss., P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 66 ss., C. ROSSANO, *Partiti politici*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXV, Treccani-Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2002, pp. 1 ss., E. ROSSI, *Partiti politici*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4147 ss.

Per i commenti all'art. 49 della Costituzione, S. CURRERI, *Articolo 49*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana*, vol. I, II ed., il Mulino, Bologna, 2021, pp. 326 ss., G. PASQUINO, *Art. 49*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1992, pp. 2 ss., P. RIDOLA, *Art. 49*, in V. CRISAFULLI, L.

PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 1990, pp.329 ss., G. RIZZONI, *Art. 49*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, UTET, Torino, 2006, pp. 981 ss., e G.E. VIGEVANI, *Art. 49*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione Crisafulli-Paladin*, II ed., Cedam, Padova, 2008, pp. 496 ss.

Il tema rimane di attualità nella dottrina italiana; limitando lo sguardo alle opere monografiche degli ultimi cinque anni, si v., *ex plurimis*, S. BONFIGLIO, G. MAESTRI, *I partiti e la democrazia*, II ed., il Mulino, Bologna, 2021, G. CARAPEZZA FIGLIA, G. FREZZA, G. RIVOSACCHI (a cura di), *Partiti politici e sistema ordinamentale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, D. CODUTI, *Regolare i partiti politici contemporanei*, Giappichelli, Torino, 2019, A. COSSIRI, *Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2018, M. GORLANI, *Ruolo e funzione costituzionale del partito politico*, Cacucci, Bari, 2017, G. IORIO, *Profili civilistici dei partiti politici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, F. LANCHESTER (a cura di), *Dallo Stato partito allo Stato dei partiti: e ora?*, Cedam, Padova, 2019, M. PERINI, *I partiti e la democrazia interna*, Giuffrè, Milano, 2019, e F. SCUTO, *La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione*, Giappichelli, Torino, 2017.

Il M5S ha attirato (anche) l'attenzione della dottrina costituzionalistica; oltre alle opere monografiche citate in precedenza, si v. E. CATERINA, *Le espulsioni dal MoVimento 5 Stelle davanti al giudice civile*, in *Quaderni Costituzionali*, 4, 2016, pp. 793 ss., S. CECCANTI, S. CURRERI, *I partiti antisistema nell'esperienza italiana: il MoVimento 5 Stelle come partito personale autoescluso*, in *Diritto pubblico comparato europeo*, 3, 2015, pp. 799 ss., D. CODUTI, *L'espulsione dal gruppo parlamentare tra autodichia delle Camere e assenza di controlli (Nota a Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 6 marzo 2020, n. 6458)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 3, 2020, pp. 607 ss., R. DI MARIA, *Una "clausola vessatoria" in bilico fra la democrazia rappresentativa e la tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Federalismi.it*, 13, 2018, pp. 1 ss., E. GIANFRANCESCO, *Chi esce paga: la «penale» prevista dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle della Camera*, in *Quaderni Costituzionali*, 2, 2018, pp. 484 ss., G. GRASSO, *La «cifra democratica» del MoVimento 5 Stelle alla prova dell'art. 49 della Costituzione*, *ivi*, 3, 2017, pp. 616 ss., ID., *Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la démocratie représentative: à la recherche d'une notion constitutionnelle de populisme?*, in *Percorsi costituzionali*, 1, 2017, pp. 205 ss., ID., *Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del Movimento 5 Stelle*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2, 2017, pp. 1 ss., A. PASCARELLI, *Profili costituzionali del Codice di comportamento M5S per Roma Capitale*, *ivi*, pp. 1 ss., F. SCUTO, *I pericoli derivanti da uno svuotamento dell'art. 67 Cost. unito ad un "irrigidimento" dell'art. 49 Cost. Alcune considerazioni a partire dalla vicenda dello Statuto del Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle"*, in *Federalismi.it*, 13, 2018, pp. 1 ss., P. VERONESI, *«E mo' paghi!»*. *Sulla «penale» imposta dallo statuto del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla*

Camera e al Senato, in *Quaderni Costituzionali*, 3, 2018, pp. 696 ss., e C.S. VIGILANTI, *Prove tecniche di recall: la revoca del mandato "intramovimento" (il caso, non riuscito, del M5S)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 18 maggio 2014, pp. 1 ss.

Sul nuovo statuto del M5S e la modifica del simbolo si v. G. MAESTRI, *Movimento 5 Stelle, nuovo statuto e nuovo simbolo per ripartire*, in www.isimbolidelladiscordia.it, 17 luglio 2021.